



COMUNICATO N. 70 del 21 dicembre 2011

Indicazioni operative in merito ai procedimenti previsti dall'art. 75 del D.P.R. 207/2010.

L'art. 75 del D.P.R. 207/2010 ha introdotto la possibilità per gli Organismi di Attestazione di richiedere ad altra SOA, previo nulla osta dell'Autorità, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del Regolamento, qualora ritengano che la stessa SOA abbia rilasciato l'attestazione di qualificazione in modo non conforme alle disposizioni del Regolamento nei confronti di un'impresa precedentemente attestata dalla medesima SOA richiedente o con la quale la stessa aveva sottoscritto un contratto di attestazione.

Con il presente Comunicato, al fine di assicurare omogeneità nell'attuazione del dettato normativo e coordinare le attività di competenza delle SOA con le fasi procedurali svolte dall'Autorità, disciplinate con separato regolamento, si definiscono le linee guida per l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del nulla osta, nonché per lo svolgimento delle verifiche sull'attestazione di qualificazione previste dal comma 2 dell'art. 75 in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per il conseguimento dell'attestazione.

La richiesta di nulla osta per l'acquisizione della documentazione può essere formulata dalla SOA (SOA richiedente) che abbia rilasciato ad un'impresa un'attestazione ai sensi del vigente D.P.R. 207/2010 o che abbia sottoscritto con un'impresa un contratto per la qualificazione successivamente all'entrata in vigore del citato Regolamento. L'istanza deve essere formulata per l'acquisizione di documentazione detenuta da altra SOA (SOA vigilata) che si ritiene abbia rilasciato, alla medesima impresa, attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del Regolamento. La possibilità di controllo è limitata alle attestazioni rilasciate in vigenza del D.P.R. 207/2010. La richiesta deve avere ad oggetto la documentazione e gli atti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 78 e 79 del D.P.R. 207/2010, utilizzati per il rilascio dell'attestazione di cui si sospetta l'irregolarità.

La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere l'esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione della SOA a richiedere la documentazione e una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità. La domanda deve, inoltre, indicare, nel dettaglio, la documentazione di cui si richiede l'acquisizione, che deve risultare strettamente inerente alle presunte irregolarità e consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui si sospetta la violazione. La domanda deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il rapporto intercorso tra la SOA richiedente e l'impresa titolare dell'attestazione oggetto di verifica e da tutta la

documentazione probatoria delle presunte irregolarità. La SOA richiedente deve dimostrare di aver preventivamente effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (a titolo esemplificativo, consultazione banca dati Accredia, Casellario informatico, visure camerali, Forum SOA).

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio per la Vigilanza sull'Attività di Attestazione, deputato al controllo sulla SOA vigilata, verifica preliminarmente la completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla dichiarazione di improcedibilità delle istanze che risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente punto.

Per le istanze ritenute procedibili, l'Ufficio competente verifica la sussistenza del *fumus* relativo alle presunte irregolarità, procedendo alla dichiarazione di inammissibilità delle domande i cui profili di presunte irregolarità risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi informatici consultabili dalle SOA e dall'Autorità.

Qualora l'istanza risulti procedibile e ammissibile, l'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 alla SOA richiedente. Contestualmente informa la SOA vigilata e, per conoscenza, l'impresa titolare dell'attestazione, della pervenuta richiesta di nulla osta, assegnando alla SOA vigilata il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire eventuali elementi ostativi all'accesso. L'accesso sarà consentito anche nei confronti di documentazione contenente dati sensibili e giudiziari nei limiti in cui la stessa risulti indispensabile per la verifica del requisito di cui si sospetta la carenza. Entro il termine di dieci giorni la SOA vigilata potrà proporre motivata opposizione alla richiesta, nella quale la stessa potrà addurre elementi di inammissibilità dell'istanza oppure elementi in ordine alla mancanza di legittimazione della SOA richiedente. Non risultano ammesse nella presente fase osservazioni attinenti al merito della presunta irregolarità che saranno oggetto di contraddittorio nella eventuale successiva fase del procedimento prevista nel comma 3 dell'art. 75.

Con il provvedimento finale che concede il nulla osta, viene assegnato il termine di 30 giorni alla SOA vigilata per consentire l'acquisizione dei documenti richiesti e l'ulteriore termine di 30 giorni alla SOA richiedente entro il quale dovrà essere comunicato all'Autorità l'esito delle valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'attestazione oggetto di verifica. La SOA richiedente dovrà fornire all'Autorità l'informativa di conclusione delle verifiche anche nell'ipotesi in cui non risultino accertati elementi di irregolarità ed allegare in ogni caso alla nota informativa la documentazione acquisita (verbale di accesso agli atti e relativi documenti).

All'esito dell'acquisizione dei risultati inerenti la verifica condotta dalla SOA richiedente, l'Autorità procederà all'eventuale attivazione del procedimento, previsto dal comma 3 dell'art. 75, finalizzato alla valutazione dei presupposti per l'annullamento delle attestazioni oggetto di verifica, e dell'ulteriore procedimento per l'applicazione della sanzione a carico della SOA vigilata, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, disciplinati con separato regolamento.

Il Presidente f.f.: Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 gennaio 2012

Il Segretario: Maria Esposito